



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 35

DATA PUBBLICAZIONE 24/11/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

1. RISULTATI

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/11/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata - R		
VAL D LANS	- FM INTERNAZIONALE	9 - 5

Qualificata: VAL D LANS

Si trascrive – qui di seguito – la composizione degli accoppiamenti scaturiti a seguito delle operazioni di sorteggio svoltesi Lunedì 19 Novembre 2018, alla presenza delle Società interessate, presso la sede del Comitato Regionale:

GIRONE A POL. PASTA – CASTELLAMONTE C5

GIRONE B TOP FIVE – BORGOTICINO

GIRONE C VAL D LANS – ORANGE FUTSAL ASTI

GIRONE D FUTSAL FUCSIA – BORGONUOVO SETTIMO

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Al termine delle gare risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

2. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Caltagirone Rudy, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela, Avv. Claudia Guzzo e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

GARE DEL 21/11/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PENNISI FABIO	(FM INTERNAZIONALE)	AIRAUDI EDOARDO	(VAL D LANS)
MINNECI DANIELE	(VAL D LANS)		

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 33 del 15/11/2018 – Campionato di Promozione – per errore di trascrizione - appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCONOSCIUTO FRANCESCO (PISCINESERIVA 1964)

Il suddetto calciatore deve intendersi ammonito per la terza volta.

- Sul comunicato ufficiale n. 34 del 22/11/2018 – Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque - per errore di trascrizione arbitrale - appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PENNISI FABIO (FM INTERNAZIONALE)

Pertanto, il suddetto calciatore deve intendersi riqualificato a tutti gli effetti e deve invece leggersi:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

Il Giudice Sportivo
(Reggio Antonella)

3. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Ricorso della Società FCD PINEROLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 31 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA del 8.11.2018 in riferimento alla gara ASD SAVIGLIANO – FCD PINEROLO del 27.10.2018 valida per il Torneo Under 16 Regionali (Allievi FB) – girone C

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore SALUTE Gianluca la ulteriore squalifica per 1 gara; al dirigente accompagnatore della reclamante, Pietro CAMPANELLA, la inibizione sino al 4.1.2019; alla società FCD PINEROLO la ammenda di euro 100,00 e la perdita della gara con il risultato ASD SAVIGLIANO – FCD PINEROLO 3 – 0; tutto ciò per irregolare posizione del giocatore SALUTE Gianluca che avrebbe disputato la gara in questione in costanza di squalifica.

Il ricorso è fondato.

La squalifica era stata comminata al giocatore SALUTE Gianluca in occasione dell'ultimo turno della scorsa stagione 2017/2018 del Campionato Giovanissimi Regionali con la precedente società BACIGALUPO.

A norma dell'art.22 comma 6 C.G.S. le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state comminate devono essere scontate nella stagione successiva. Nel caso in cui, però, il giocatore abbia cambiato società, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile (e qui ricorrono, peraltro, entrambi i casi), la squalifica si sconta per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la PRIMA SQUADRA della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile.

Nel nostro caso la PRIMA SQUADRA della nuova categoria di appartenenza del giocatore SALUTE Gianluca è la squadra della categoria ALLIEVI UNDER 17, avendo il ragazzo titolo per partecipare a tale campionato (la categoria ALLIEVI FB UNDER 16 è infatti una categoria che dà diritto a partecipare a torneo, come specificato nel C.U. n. 1 del 2.7.2018 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA).

La prima gara della squadra ALLIEVI UNDER 17 della società FCD PINEROLO è stata disputata il 16.9.2018 contro la MONREGALE, gara alla quale non ha partecipato, come da distinta prodotta dalla reclamante, il giocatore SALUTE Gianluca che ha così scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione.

SALUTE Gianluca poteva quindi regolarmente partecipare alla gara oggetto del presente reclamo che merita, pertanto, di essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone l'omologazione del risultato conseguito sul campo:

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 16.11.2018. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Luca Giabardo, Avv. Fabrizio Bernardi (Relatore).

Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GIACOMELLO Emanuela Maria, in qualità di Amministratore Unico della società U.S.D. NOVESE SRL nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, nonché in quella 2015/2016 fino alla data del 9/10/2015, RETUCCI Raffaele, in qualità di Amministratore Unico della società U.S.D. NOVESE SRL dal 9.10.2015 al 24.8.2016 nonché socio di riferimento nel medesimo periodo di tempo, MIELE Ciro, Amministratore Unico della società U.S.D. NOVESE SRL dal 24.8.2016 alla data del fallimento e TRAVERSO Michele, Presidente della società U.S.D. NOVESE SRL nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, nonché in quella 2015/2016 fino alla data del 1.12.2015; per rispondere i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 (RETUCCI anche comma 5) C.G.S. in relazione agli artt. 21 N.O.I.F e 19 Statuto FIGC, il quarto della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S.

Con atto datato 13.7.2018, pervenuto il 19.7.2018, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale nelle rispettive qualità sopra indicate la sig.ra GIACOMELLO per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, caratterizzato dalla mancata assunzione a tempo debito delle iniziative di cui all'art. 2247 c.c., dal ricorso al finanziamento bancario che non è stato onorato aggravando quindi l'esposizione debitoria, nonché dal pagamento dei debiti tributari con conseguente innalzamento degli stessi per ulteriori oneri ed interessi passivi, condotta che ha comportato successivamente il fallimento della stessa; il sig. RETUCCI per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della società, caratterizzato dalla mancata presentazione del bilancio di esercizio al 30.6.2016 nonché dei libri e della documentazione contabile obbligatoria, dalla mancata assunzione a tempo debito delle iniziative di cui all'art. 2247 c.c. E dal mancato pagamento dei debiti tributari con conseguente innalzamento degli stessi per ulteriori oneri e interessi passivi, condotta che ha comportato successivamente il fallimento della stessa, nonché per non avere, in qualità di socio di riferimento, provveduto alla ricapitalizzazione della società stessa, condotta che ha comportato successivamente il fallimento della società; il sig. MIELE per aver contribuito con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il dissesto economico-patrimoniale della società, caratterizzato dalla mancata presentazione del bilancio di esercizio al 30.6.2016 nonché dei libri e della documentazione contabile obbligatoria, dalla mancata assunzione a tempo debito delle iniziative di cui all'art. 2247 c.c. e dal mancato pagamento dei debiti tributari con conseguente innalzamento degli stessi per ulteriori oneri e interessi passivi, condotta che ha comportato successivamente il fallimento della stessa; il sig. TRAVERSO, per avere omesso di attivarsi per evidenziare le carenze economiche nonché di richiedere agli organi civilistici della società di predisporre le più opportune iniziative per scongiurare il dissesto socio-economico della società.

Il presente procedimento trae origine da una iniziativa della Procura Federale che, preso atto della sentenza con cui il Tribunale di Alessandria dichiarava il fallimento della società U.S.D. NOVESE e della delibera con cui il Presidente della FIGC revocava l'affiliazione della società medesima, disponeva “ accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 21 N.O.I.F. ed eventuali ulteriori violazioni commesse in ordine al fallimento...” di detta società.

Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all'accertamento dei fatti, segnatamente: gli atti societari, i fogli di censimento della U.S.D. NOVESE, articoli di stampa relativi alle ultime vicende della società, gli atti relativi alla procedura concorsuale, gli accordi economici intercorsi tra la NOVESE ed i giocatori e tecnici nelle stagioni sportive 2014- 2015 e 2015-2016 ed, infine, precedenti decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva a carico della GIACOMELLO, del TRAVERSO e del RETUCCI. Veniva altresì interrogata la sig.ra GIACOMELLO Emanuela Maria.

Nella seduta del 16.11.2018, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Sonia SOMMACAL in rappresentanza della sig.ra GIACOMELLO e del sig. TRAVERSO. Restava no assenti tutte le persone deferite.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: anni due e mesi sei di inibizione ed € 7.500,00 di ammenda a carico della sig.ra GIACOMELLO, anni tre di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda a carico del sig. RETUCCI, anni uno di inibizione ed € 4.500 di ammenda a carico del MIELE, anni uno di inibizione ed € 4.500,00 di ammenda a carico del sig. TRAVERSO.

Il difensore dei sig.ri GIACOMELLO-TRAVERSO ha richiamato il contenuto delle memorie già inviate nel rispettivo interesse dei propri Assistiti, richiedendo per entrambi in via di principalità l'assoluzione dalle violazioni addebitate ovvero, in subordine, l'applicazione di sanzione interdittiva nei minimi previsti dall'art. 19 C.G..S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente ricordato che, a norma dell'art. 21 comma 3 N.O.I.F. possono subire sanzioni di natura disciplinare gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca della affiliazione o della sentenza dichiarativa del fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.

Nel caso di specie, come viene ampiamente documentato, tutti i deferiti hanno ricoperto le cariche indicate nell'atto di deferimento e oggetto del presente procedimento è valutare se, nello svolgimento delle mansioni connesse a dette cariche siano stati violati i doveri di lealtà probità e correttezza gravanti su di essi a norma dell'art. 1 bis C.G.S.

Vanno dunque rigettate le censure di genericità della contestazione contenute al punto A) delle memorie difensive GIACOMELLO-TRAVERSO e ribadite in udienza dall'avv. Sommacal. Le condotte ascrivibili a ciascuno dei deferiti in violazione dei doveri di cui all'art. 1 bis C.G.S. sono chiaramente enunciate nei capi di incolpazione sopra riportati. D'altro canto la sig.ra GIACOMELLO è stata interrogata in fase di indagini da parte della Procura Federale e pertanto ha avuto piena contezza delle contestazioni.

Prima di passare all'esame delle singole posizioni è opportuno rilevare che, come si afferma nell'atto di deferimento, *“...dalla complessiva attività di indagine è emerso che la gestione amministrativa e finanziaria della U.S.D. NOVESE S.R.L. è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da un costante squilibrio economico finanziario, peraltro mai effettivamente e concretamente controbilanciato da apporti di capitale tali da consentire anche soltanto di tamponare le esigenze finanziarie di breve termine, il che ha condotto al dissesto della società, al conseguente fallimento dichiarato dal Tribunale di Alessandria in data 4.11.2016 ed alla revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C. disposta con delibera del 31.3.2017.”*

Quanto alla GIACOMELLO e al TRAVERSO, l'Amministratore Unico incolpata, nel corso dell'interrogatorio reso alla Procura Federale in data 17.1.2018, ha dichiarato che l'aggravamento della situazione debitoria era già emersa nel 2014, spiegato le cause dell'indebitamento bancario ed i tentativi di risanamento operati nella stagione sportiva 2014-15 chiudendo i contratti più onerosi, formalizzando rapporti meno gravosi, concludendo un accordo di sponsorizzazione con la società di famiglia ed attivandosi, comunque, nella ricerca di acquirenti.

In relazione alle trattative concluse con la cessione della società al RETUCCI la deferita ha riconosciuto la scrittura privata datata 29.9.2015 sottoscritta dal marito Presidente Renato TRAVERSO in cui si definiva l'accordo per la cessione della società al sig. FERRIERI, spiegando che sia la firma del marito (in luogo della sua) sia le sue incongruenze erano dovute a mero errore addebitabile ad imprecise indicazioni di commercialisti e consulenti vari. Il RETUCCI, effettivo cessionario delle quote, era un mero rappresentante del FERRIERI e del BATTILORO, in quali avevano carpito con frode la sua buona fede tanto che nei confronti di questi ultimi era stata sporta querela prodotta alla Procura Federale. La sig.ra GIACOMELLO, non ha, tuttavia, saputo spiegare le ragioni per le quali il bilancio chiuso al 30.6.2014 è stato approvato solo il 21.9.2015.

Il difensore dei deferiti ha sottolineato la buona fede dei coniugi GIACOMELLO-TRAVERSO documentata dalle risultanze del bilancio chiuso al 30.6.2015 e dalla querela prodotta e, richiamando talune decisioni del Tribunale Federale Nazionale, ha sostenuto che l'atto di deferimento non evidenzia alcuna responsabilità sportiva a carico dei propri Assistenti.

Nel quadro delineato e senza volersi abbandonare a valutazioni che esulano dalle competenze della giustizia sportiva, pare a questo Tribunale Federale Territoriale che sia stata acquisita piena prova della responsabilità di entrambi i deferiti in riferimento agli addebiti in contestazione.

Anche a voler trascurare il fatto che, della querela prodotta, non è stata documentata la presentazione né è stata dimostrata la conseguente pendenza o definizione di un procedimento penale e prescindendo dalle circostanze che il bilancio al 30.6.2015 è stato approvato dalla nuova proprietà che annoverava il RETUCCI quale socio di maggioranza ed amministratore, appare inequivocabilmente dimostrato che la gestione della società nell'ultimo anno di amministrazione GIACOMELLO e presidenza TRAVERSO è stata quanto meno disinvolta e, in una situazione di grave indebitamento, la ricerca e individuazione del gruppo finanziario solido che potesse risanare la situazione economica della NOVESE è stata, per dirla come l'amministratore unico deferita, *"...gestita superficialmente..."*.

Sintomatiche in proposito appaiono la ritardata approvazione del bilancio al 14.6.2014 avvenuta il 21.9.2015, nei giorni immediatamente successivi alla stipula di accordi relativi alla cessione della società con la sottoscrizione del solo Presidente a favore di persone diverse dal futuro acquirente, l'assenza di qualsiasi verifica della consistenza economica e dei legami tra i propri interlocutori contrattuali ed infine la violazione di tutti gli obblighi di diligenza amministrativa accertata dalla curatela e ben evidenziata nell'atto di deferimento. Va, su questo ultimo punto precisato che, dall'analisi del bilancio al 30.6.2015 e degli accordi economici acquisiti non sono emersi né il contratto di sponsorizzazione per € 250.000, né la contrattualistica meno onerosa.

Da ultimo, si deve ricordare che per individuare la colpa dell'amministratore rilevante ex art. 21 N.O.I.F. *"non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza dei comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società."*

Quanto al RETUCCI, Amministratore Unico della U.S.D. NOVESE S.R.L. fino a due mesi prima della dichiarazione di fallimento, la responsabilità del deferito appare evidente atteso che, nel periodo di gestione di sua competenza, ove peraltro non è stato presentato il bilancio, è stata attuata una politica societaria di fatto inesistente, non apportando la necessaria liquidità ed aggravando il dissesto economico/finanziario con la stipula di contratti privi di potenziale copertura ed in assenza di un piano di ricapitalizzazione.

Viceversa il MIELE, nominato Amministratore Unico a fallimento ormai inevitabile per ragioni che esulano dall'ambito sportivo, non aparendo nei fogli di censimento della società né avendo

instaurato alcun rapporto concernente l'attività sportiva della NOVESE non può essere assoggettato ad alcuna sanzione.

Valutata la gravità dei fatti, l'entità delle sanzioni interdittive richieste dal Procuratore Federale merita piena conferma mentre deve essere respinta la richiesta di sanzioni pecuniarie irrilevanti ai fini della preclusione di cui all'art.21 N.O.I.F. e di problematica eseguibilità.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale,

- dichiara la sig.ra GIACOMELLO Emanuela Maria, il sig. RETUCCI Raffaele ed il sig. TRAVERSO Renato responsabili degli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti e, per l'effetto, infligge alla sig.ra GIACOMELLO Emanuela Maria la sanzione dell'inibizione per anni due e mesi sei, al sig. RETUCCI Raffaele la sanzione dell'inibizione per anni tre ed al sig. TRAVERSO Renato la sanzione dell'inibizione per anni uno.
- dichiara il sig. MIELE Ciro esente da responsabilità sportiva e per l'effetto dichiara non luogo a provvedere nei suoi confronti.

Così deciso il 16 novembre 2018

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 8 Dicembre 2018

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 24 Novembre 2018

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)